



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari
di portatori di *handicap* grave

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia, secondo recenti rilevamenti statistici, i disabili gravi e gravissimi sono circa 1,2 milioni. Si tratta di un numero considerevole di soggetti bisognosi di cure e di assistenza continue in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana.

Ogni disabile grave, o gravissimo, presenta patologie specifiche che necessitano di cure mirate e di assistenza quotidiana continuativa, compiti gravosi che richiedono la presenza costante di una persona.

Le strutture socio-assistenziali presenti sul territorio, che hanno il compito di intervenire in questi casi, spesso non sono in grado di soddisfare le numerose richieste di assistenza, sicché le famiglie si trovano nella difficile situazione di dover provvedere direttamente all'assistenza del proprio congiunto disabile grave o gravissimo.

Non tutte le famiglie con disabili gravi o gravissimi sono nella condizione di sostenere le spese necessarie per l'affidamento del disabile ad un centro socio-assistenziale specializzato ovvero le spese necessarie per l'assistenza di un soggetto esterno alla famiglia.

È pertanto compito delle istituzioni farsi carico di tutti quegli interventi che, in assenza o in difetto di strutture pubbliche specializzate, favoriscano la famiglia nel duro compito di curare ed assistere il loro caro disabile grave e gravissimo.

Scopo della presente proposta non è quello di risolvere *in nuce* il problema di queste famiglie, bensì quello di venire loro incontro prevedendo, in presenza di particolari condizioni, la possibilità per un familiare lavoratore o lavoratrice di richiedere il pensionamento anticipato onde poter provvedere con la serenità, il tempo e le energie indispensabili alla cura e all'assistenza del familiare disabile.

La cura e l'assistenza del disabile grave o gravissimo svolto dal familiare, infatti, devono essere considerate come un vero e proprio lavoro paragonabile al lavoro usurante in quanto grava sull'attività lavorativa principale, con ciò determinando difficoltà di organizzazione della vita domestica, condizioni di *stress*, di tensioni psicologiche che, generalmente, si ripercuotono negativamente all'interno del nucleo familiare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 42-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

«Art. 42-*ter.* - (*Diritto al prepensionamento per i familiari che assistono portatori di handicap grave*) - 1. Le lavoratrici e i lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che non siano in grado di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana e che necessitano di assistenza continuativa ed esclusiva, hanno diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica e a seguito del versamento minimo di venticinque annualità di contributi previdenziali.

2. Il diritto di cui al comma 1 non spetta ai familiari del portatore di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992, ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato.

3. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché tale contribuzione sia stata versata in costanza di assistenza al familiare portatore di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992.

4. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di *handicap* congenito, dall'evento invalidante in caso di *handi-*

cap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 sia stata riconosciuta successivamente.

5. I benefici di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, possono essere goduti da un solo familiare convivente presente all'interno del nucleo familiare per ciascun portatore di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992.

6. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest'ultima convive stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica, e che svolge un'attività lavorativa.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».